



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Mane e mane APS

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "Mane e mane APS".

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Scisciano (NA), Via Spartimento SNC. L'Associazione di promozione sociale avrà anche una sede secondaria in Saviano (NA), via Molino 73, nonché una terza sede in Somma vesuviana (NA), in via Conte, n°17. L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici, filiali e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione nel perseguire le proprie finalità è ispirata dai principi di:

- inclusione sociale delle persone svantaggiate e sostegno delle persone con difficoltà economiche e sociali, con particolare riguardo alle persone con disabilità e minori a rischio dispersione scolastica e povertà educativa;
- promozione della tutela ambientale, della biodiversità, della natura nel suo complesso finalizzato anche allo sviluppo di turismo sostenibile e sociale;
- promozione di attività culturali, artistiche, formative, educative e sportive finalizzate alla crescita spirituale e materiale dell'individuo;
- promozione dei processi di cittadinanza attiva, partecipazione civica e legalità;
- promozione della rigenerazione e riqualificazione urbana e di aree degradate;
- diffusione di conoscenze, abilità e competenze fondamentali quali: educazione economica, educazione ambientale, educazione digitale e delle competenze trasversali;
- appartenenza al territorio;
- eguaglianza tra gli uomini;
- assistenza e sostegno dei più fragili.

Questi sono i motivi ispiratori dell'Associazione per cui s'intendono realizzare attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 117/17, quali:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

7. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;
8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale realizzare azioni quali:

- servizi di assistenza socio-sanitaria per persone disabili, anziani, persone svantaggiate (consegna pasti, consegna spesa alimentare e sanitaria, esperienze di realtà virtuale a domicilio per persone impossibilitate a muoversi, etc...);
- educazione alimentare (azioni di sensibilizzazione per una cultura dell'alimentazione equilibrata, sostegno alla genitorialità, incontri relativi alle maggiori patologie derivanti da una dieta non equilibrata...);
- taxi sociale;
- Erogare corsi di formazione in materia di educazione alla cultura economica;
- Erogare corsi di formazione in materia di conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
- Erogare corsi di formazione in innovazione didattica e didattica digitale;
- Erogare corsi in sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- Didattica per competenze e competenze trasversali;
- attività di salvaguardia della biodiversità, dell'ambiente e del suolo (diffusione della cultura del riciclaggio, clean up, percorsi sensoriali per la sensibilizzazione nei confronti della flora e della fauna locale, educazione ambientale);
- riqualificazione urbana (pulizia edifici abbandonati, utilizzo di tecniche artistiche per la riqualificazione di beni pubblici e privati in stato di abbandono...);
- educazione informatica (educazione all'utilizzo dei social network, servizi di assistenza per la cura da dipendenza da smartphone e social network, corsi per l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze digitali...);
- educazione di genere (percorsi esperienziali di autonomia e autodeterminazione, sportello di ascolto e inserimento economico, corsi di difesa personale, incontri sul riconoscimento delle discriminazioni anche nelle sue forme implicite...);
- lotta all'evasione e alla dispersione scolastica (tutoraggio scolastico, diffusione di libri con mini-librerie pubbliche, condivisione di opportunità formative gratuite o particolarmente vantaggiose);
- attività artistiche (cinema, teatro, fotografia,...) finalizzate a processi di inclusione;
- eventi culturali, sportivi, turistici, artistici;
- promozione di attività di turismo sostenibile;
- attività interculturali (attività di scambio culturale, Erasmus plus, eventi per la valorizzazione delle minoranze linguistiche e delle culture locali...);
- animazione culturale (spettacoli teatrali, di danza e di altre forme espressive, cineforum, letture di poesie, aperitivi sociali, ecc.);
- valorizzazione della storia e della cultura locale (percorsi per la diffusione di elementi di cultura locale, esperienze di vita locale come la raccolta delle albicocche e dei pomodori del "piennolo"...);
- erogazione di servizi, culturali, formativi, educativi, turistici, artistici per la cittadinanza, con particolare attenzione per le fasce più svantaggiate della popolazione;
- attività collegate all'agricoltura sociale (attività di riabilitazione sociale, attività terapeutiche con l'uso di animali, ippoterapia, pet therapy ecc.);
- sportello informativo;
- sportello di ascolto;
- erogazione di servizi per il miglioramento delle condizioni di vita materiale delle persone;
- eventi per l'implementazione della rete sociale e della comunità educante territoriale, sia in presenza che per via telematica tramite l'utilizzo di piattaforme digitali;
- eventi e attività per favorire l'inclusione sociale per gli strati più svantaggiati della società;
- riqualificazione di beni confiscati per lo sviluppo di una nuova proposta culturale in grado di diffondere i principi della cultura della legalità e della pace;
- agricoltura sociale e sostenibile (orti sinergici, orto didattico);
- attività ed eventi accoglienza e inclusione culturale dei migranti (corsi per l'utilizzo della carta pesta, attività tipi dell'area nolana e indispensabile per il carnevale);
- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – *Secondarietà e strumentalità*

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 – *Lavoro e volontariato*

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Sono "non occasionali" i soci che sono iscritti per almeno 13 mesi consecutivi. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 6 - *La durata*

L'Associazione avrà durata fino al suo scioglimento per volere dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 7 - *I mezzi economici*

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo

patrimonio.

Art. 8 - *I soci*

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale, e sono di conseguenza soci, tutte le persone che: a) accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno; b) condividono gli scopi dell'Associazione; c) versano l'eventuale quota associativa.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'approvazione o dalla data del rinnovo dell'iscrizione. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La base associativa potrà essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero non sia superiore al 50% del numero della APS.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria degli associati. Tuttavia l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome come stabilito da D. Lgs 117/17.

È ammessa la figura del socio temporaneo, soltanto per la partecipazione volontaria ad attività di interesse generale dell'associazione. Il socio temporaneo non ha potere di voto nelle assemblee. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 9 - *La domanda di ammissione*

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità: a) redatta per iscritto; b) indirizzata al Consiglio direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare: nome e cognome, nascita, luogo, residenza, codice fiscale, attività svolta. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - *Diritti dei soci*

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto: a) di eleggere gli organi sociali; b) di essere eletti negli stessi organi sociali in seguito a quanto previsto dall'art. 15 e 16 dello Statuto; c) di informazione e di controllo.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione, con il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 16 e 17 dello Statuto.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Tutti i soci hanno diritto di accesso: ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede principale entro 10 giorni dalla richiesta.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 11 - *I doveri dei soci*

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività

nell'Associazione: in modo personale, in modo volontario e gratuito senza fini di lucro e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Gli associati devono rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 12 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa constatazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo mail di posta elettronica o lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 13 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- le Commissioni interne;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;

- mediante avviso scritto da inviare tramite indirizzo di posta elettronica agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare: la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea. L'Assemblea deve inoltre essere convocata: quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e quando la richiede almeno la metà dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 15 - *L'Assemblea ordinaria*

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- i) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati non possono farsi rappresentare in Assemblea, neanche mediante delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 16 - *L'Assemblea straordinaria*

L'assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b)

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza; d) nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con i requisiti presenti nello Statuto.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza alcun limite. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati, o indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- delibera circa l'ammissione dei nuovi soci;
- esclude i soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, che ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri o che venga richiesto da almeno il 50% degli associati per motivazioni di particolare pertinenza del Consiglio direttivo stesso. L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente o telematicamente presenti alla riunione. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (tutte elette nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Al fine di poter garantire il pieno successo dell'azione amministrativa, oltre che dai soci fondatori, il Consiglio direttivo potrà essere composto da soci che avranno assolto ai doveri di:

1. Aver svolto almeno un turno settimanale o cinque turni mensili in associazione in maniera continuativa per 24 mesi;
2. Partecipazione e realizzazione di attività riguardanti tutte le Commissioni interne;
3. Partecipazione ai corsi di formazione proposti dall'Associazione.

I soci che avranno dimostrato ottemperanza verso i suddetti parametri potranno essere liberamente eletti. Per esigenze di governabilità, al raggiungimento di cinquecento associati, le competenze relative alla nomina della maggioranza degli amministratori dell'assemblea sono derogate al Consiglio direttivo, secondo l'art. 25 c. 2 del D. Lgs. 117/17.

Art. 18 - *Le Commissioni*

Le Commissioni interne saranno attivate al raggiungimento di un numero consono di soci volontari intenzionati a parteciparvi. Le Commissioni saranno composte da minimo 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resteranno in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le Commissioni hanno la funzione di proporre le iniziative per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi nel loro particolare settore d'intervento.

Le Commissioni:

- redigono e presentano il verbale delle loro riunioni al Consiglio direttivo;
- progettano e realizzano le attività nel loro settore di loro competenza;
- promuovono eventi di formazione interna.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nell'ambito delle Commissioni interne è prevista la figura del Presidente (eletto direttamente dai membri interni alla Commissione). Le Commissioni si considerano temporaneamente sciolte nel momento in cui non si raggiunge un numero minimo di membri eleggibili.

Art. 19 - *Il Presidente*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

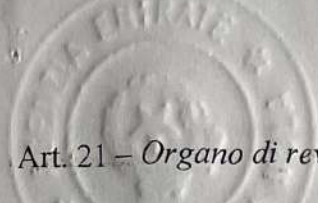
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 20 - *Organo di controllo*

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.



Art. 21 - *Organo di revisione*

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 22 - *Bilancio*

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.

Entro il mese di maggio deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 maggio di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 7 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 23 - *Rendiconto economico e finanziario*

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 24 - *Modifiche statutarie*

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 25 - *Scioglimento dell'Associazione*

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione tramite la convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire solo se si dimostra, in modo evidente, che l'associazione realizza attività lontane dagli scopi prefissati nello statuto.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Enti del terzo settore con finalità simili.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 26 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 27 – Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Scisciano, 13/12/2021

Il Presidente

Vincenzo Lenche

Il segretario

Adriano



Stampa di registrazione dell'atto:

Atto registrato al N. 2256/23

In data 29-12-2021

Totale versato 29-12-2021

Il Registratore Territoriale



3 2254 29/12/2021

0,00
200,00

TEV21L002254000QH
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV